

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010



Provincia di Udine
Province di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Bollo assolto
virtualmente ai
sensi del DPR
642/72, art. 15
Aut. 8496/2005
Agenzia Udine

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: D.LGS. 152/06 – D.LGS. 36/03 – D.LGS. 59/05 – DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI UDINE, LOC. SAN GOTTARDO DELLA DITTA IFIM S.R.L. – CLASSIFICAZIONE IN SOTTOCATEGORIA DI CUI ALL'ART. 7 CO. 1 LETT. B) DEL D.M. 03/08/2005, AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO SENZA PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DAI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER [20.03.03] E RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" (in vigore dal 29/04/2006), con particolare riferimento alla Parte Quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";

Vista la L.R. n. 30 del 07/09/1987 e s.m.i., recante "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*";

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27/07/1984;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i., emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la L. n. 13 del 27/02/2009 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 30/12/2008 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Pagina 1 di 14

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 e s.m.i., recante "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*";

Visto il D.M. del 03/08/2005 e s.m.i. recante la "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*";

Visto l'art. 4 della L.R. n. 15 del 18/07/2005, come modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. n. 32 del 23/12/2005 recante "*Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti*";

Vista la L.R. n. 25 del 18/08/2005 recante "*Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia*" ed in particolare l'art. 20;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento agli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies;

Vista la L.R. n. 7 del 20/03/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*", con particolare riferimento agli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater;

Visto il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato con D.P.Reg. n. 0356/Pres. del 20/11/2006, nonché il Programma provinciale attuativo di riduzione dei rifiuti organici in discarica, approvato con D.G.P. n. 108/2009 e adottato in sede di Consiglio;

Richiamati i principali atti autorizzativi riguardanti l'impianto:

- Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 274 del 14/11/2007 e n. 294 del 22/11/2007, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell'art. 17 co. 4 del D.lgs. 36/2003, dell'art. 4 della L.R. 15/2005 (come modificato dall'art. 1 della L.R. 32/2005) e dell'art. 5 del D.lgs. 59/2006, le quali hanno stato approvato, con le prescrizioni espresse dalla Conferenza Tecnica, il piano di adeguamento con variante della discarica sita nel comune di Udine, località San Gottardo, sui terreni catastalmente censiti al foglio 27, mapp. Nn. 138, 231, 232, 233, 234, 411 e al foglio 18, mapp. Nn. 50, 58(parte), 78, 109, 147, 149, di proprietà della ditta Ifim S.r.l. Con sede legale in Comune di Udine, via Prefettura n. 13 (P.IVA 00550170302), nonché autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto presentato dalla ditta;
- Determinazione dirigenziale n. 6215 del 22/10/2008, con la quale, a seguito dell'esecuzione dei lavori di adeguamento, la ditta Ifim S.r.l. viene autorizzata all'esercizio dell'operazione di smaltimento individuata dall'allegato D al D.lgs. 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1) presso la discarica sita in comune di Udine, per una capacità volumetrica pari a 78.500 metri cubi, come da Piano di adeguamento approvato con le Deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 274/2007 e 294/2007 sopraccitate, alla predetta volumetria si aggiungevano ulteriori 1000 metri cubi che residuavano al momento del rilascio del provvedimento provinciale n. 274 del 14.11.2007; i

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Pagina 2 di 14

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

provvedimenti autorizzatori predetti assumono valenza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/2005, stante l'avvenuta partecipazione della struttura regionale competente in materia di AIA alla Conferenza Tecnica di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 02.01.1998 n. 01/Pres.; il Direttore del Servizio Regionale tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico con nota prot. N. 28836/UD/INAT/2012 del 13.10.2008, (prot. Prov. N. 114514 del 15.10.2008), ha comunicato che: "...lo scrivente Servizio, relativamente alla propria competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale, si è già espresso in sede di conferenza tecnica convocata da codesta Provincia ai sensi del DPGR1/Pres/98", fissando la durata dell'autorizzazione in 5 anni;

- Determinazione dirigenziale n. 7579 del 05/12/2008 di modifica dell'art. 2) del provvedimento n. 6215/2008 consentendo che, relativamente ai rifiuti speciali, la provenienza non dovesse essere limitata al solo bacino del territorio provinciale, vincolo mantenuto per i soli rifiuti urbani e assimilati agli urbani;
- Determinazione dirigenziale n. 4832 del 16/07/2009 che proroga fino al 31.07.2010 il termine di chiusura della discarica;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 13621/QdV/DI/V del 30/06/2009 con cui si riscontra alla richiesta formulata dalla Regione FVG in data 13/03/2009 (prot. n. 2784) di proroga ai sensi dell'art. 5, co. 1bis del decreto-legge n. 2008 del 30/12/2008, convertito con legge n. 13 del 27/02/2009. Con l'atto ministeriale "si dispone la proroga del differimento dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 3 agosto 2005. La proroga avrà efficacia sino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di modifica del citato D.M. 3 agosto 2005, per il quale è in corso l'iter approvativi e, comunque non oltre il 31 dicembre 2009, limitatamente alle sottoelencate discariche: [...] Pr. UD – IFIM srl, località "Udine – San Gottardo";

Richiamato l'art. 7 del D.M. del 03/08/2005 "Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi" secondo cui:

"co. 1 – Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Co. 2 - I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. [...]"

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Pagina 3 di 14

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

Vista l'istanza della ditta Ifim S.r.l. pervenuta in data 11/12/2009 al Prot. Prov.le n°147583/2010 con cui si chiede che la discarica in località San Gottardo venga autorizzata per la sottocategoria in deroga ai parametri DOC, come previsto dall'art. 7 del D.M. del 03/08/2005, tenuto conto che le tecniche costruttive e di gestione, le volumetrie ed i codici di rifiuti autorizzati rimangono invariati;

Vista la comunicazione della Provincia, di data 23/12/2009 (Prot. Prov.le n° 2009/151404) di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 7/2000, inviata al Comune di Udine, alla Regione per i Servizi AIA e Disciplina gestione rifiuti, all'ASS e all'ARPA-FVG per la convocazione di una conferenza servizi, al fine di consentire l'esame contestuale degli aspetti di competenza di ciascun Ente.

Nella nota si chiede all'amministrazione Regionale se, ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 03/08/2005, siano state elaborate le linee guida concernenti l'individuazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi in discarica. Si comunicano altresì alla Ditta le carenze riscontrate nella documentazione presentata, relative ai seguenti punti:

- necessità di precisare la sottocategoria per la quale si chiede l'autorizzazione;
- quantificazione dei rifiuti di cui al codice CER [19.12.12], prodotti dall'impianto della società NET e per il quale viene richiesta la deroga, che saranno conferiti in discarica da gennaio 2010 fino alla data di chiusura fissata per la discarica (31/07/2010);
- a supporto di quanto dichiarato dalla NET s.p.a nella nota allegata all'istanza in oggetto, trasmissione di alcuni certificati analitici rappresentativi delle concentrazioni dell'eluato dei rifiuti di cui al punto precedente, per i parametri di cui alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. del 03/08/2005 e secondo le metodiche previste dallo stesso decreto;
- valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito, atti a verificare che non esistono pericoli per l'ambiente;

Vista l'istanza provvisoria ed urgente della ditta Ifim S.r.l. del 30/12/2009 (Prot. Prov.le n°154159/09) volta ad ottenere specifica deroga al valore limite del parametro DOC di cui al D.M. 03/08/2005 per poter continuare ad accettare in impianto, a partire dal 01/01/2010, rifiuti con valori di DOC superiori al limite di 80 mg/l di cui al sopraccitato Decreto Ministeriale, nelle more dell'ottenimento della classificazione dell'impianto in sottocategoria e dell'effettiva emanazione delle modifiche al D.M. 03/08/2005;

Vista l'istanza pervenuta in data 07/01/2010 al Prot. Prov.le n°1339/2010 con cui la Ifim s.r.l. chiede di continuare a smaltire i rifiuti urbani provenienti dalle operazioni di spazzamento stradale di cui al codice CER [20.03.03], in deroga all'obbligo di trattamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e di cui all'art. 6, co. 1 del D.M. del 03/08/2005, in considerazione del fatto che non risultano sull'intero territorio regionale impianti idonei a trattare i rifiuti in questione;

Vista la nota di riscontro della Provincia di data 13/01/2010 (Prot. Prov.le n° 2010/2935) che integra la comunicazione di avvio procedimentale del 23/12/2009, comunicando che le valutazioni relative al conferimento dei rifiuti urbani tal quali di cui al codice CER [20.03.03] saranno svolte nell'ambito del procedimento in corso;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

Vista la nota del 29/01/2010 (acquisita al Prot. Prov.le n. 11771/2009) con cui la Ifim s.r.l. trasmette le integrazioni richieste;

Vista la nota del Servizio Disciplina gestione rifiuti della Regione prot. n. 7209 del 03/02/2010 (pervenuta il 09/02/2010, Prot. Prov.le n. 16306/2010) con cui si trasmette la nota del Ministero dell'Ambiente del 30/06/2009 n. GAB-2009-0014963 relativa all'ammissibilità in discarica di rifiuti e più specificatamente prevede la possibilità di conferire rifiuti urbani non pretrattati in discarica, qualora a livello di bacino provinciale siano rispettati i limiti di riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili stabiliti all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 36/2003;

Vista la nota di cui al Prot. Prov.le n. 15268/2010 del 09/02/2010 di convocazione della conferenza dei servizi prevista dalla L. 241/1990 per il giorno 18/02/2010;

Vista la nota del Servizio Disciplina gestione rifiuti della Regione prot. n. ALP.8 – 7984 – UD/ESR/34 del 08/02/2010 (pervenuta il 15/02/2010, Prot. Prov.le n°20211/2010) nella quale viene data comunicazione del parere tecnico favorevole delle Regioni riunitesi nella riunione mista di Conferenza del 20/01/2010 relativamente allo schema di Decreto Ministeriale recante la "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", che potrà consentire la risoluzione delle problematiche connesse al conferimento in discarica dei sovvalli provenienti da impianti di trattamento, evidenziati dalla società Ifim nell'istanza oggetto del procedimento;

Vista la nota del Servizio Regionale competente in materia di AIA, prot. n. ALP.10 -10653 – UD/AIA/30 del 18/02/2010, pervenuta a mezzo fax il 18/02/2010, con cui chiede la sospensione del procedimento in attesa di un approfondimento in merito alla sostanzialità o meno della modifica richiesta dalla Società;

Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 18/02/2010, da cui risulta che a seguito della nota prot. n. ALP.10 -10653 – UD/AIA/30 del 18/02/2010 con cui la Regione chiede la sospensione della Conferenza dei Servizi in quanto *"sono sorte alcune perplessità in merito alla competenza provinciale o regionale del procedimento e quindi della convocazione della Conferenza dei Servizi, alla sostanzialità o meno della modifica proposta, alla opportunità di trattare tale modifica all'interno della procedura prevista dal DPGR 01/pres-1998"*, i lavori della Conferenza dei Servizi vengono sospesi;

Vista la nota del Servizio Regionale competente in materia di AIA prot. n. 16128 del 11/03/2010 (Prot. Prov.le n. 32242/2010) con cui si rappresenta la propria posizione sul procedimento in oggetto, facendo richiamo al D.Lgs. 59/2005 in ordine alla distinzione tra modifiche "sostanziali" e "non sostanziali" (art. 2, co. 1, lettera n) del D.Lgs. 59/2005 ed evidenziando che, in casi simili, la Regione ha ritenuto le modifiche proposte a carattere sostanziale, caso in cui dovrà essere attivata la stessa procedura prevista per l'autorizzazione originaria (art. 20 L.R. 25/2005). In caso di valutazione di non sostanzialità delle modifiche proposte dalla Ifim s.r.l., la Provincia potrà disporre l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 59/2005;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

Vista la nota della Ditta, assunta al Prot. Prov.le n. 34585/2010 del 12/03/2010, con cui si chiede la conclusione del procedimento e contestualmente si chiede la proroga dei termini di validità dell'autorizzazione all'esercizio al 31 dicembre 2010;

Vista la nota del 15/03/2010 (Prot. Prov.le n. 33648/2010) con cui la Provincia chiede alla Regione di acquisire gli elementi utili alla definizione della questione, anche in ordine all'applicazione uniforme ed imparziale della normativa di riferimento in materia di autorizzazione integrata ambientale. Rileva altresì che la L.R. n. 25/2005 riconosce il valore di AIA ai provvedimenti autorizzativi di cui al DPGR n. 01/98 solo a condizione che vi sia un'espressione della struttura regionale competente in materia e che, per giungere alla medesima valutazione era stata convocata una conferenza dei servizi nei modi previsti dalla L. 241/1990, per una valutazione congiunta;

Vista la nota del Servizio Regionale competente in materia di AIA prot. n. 18016 del 18/03/2010, pervenuta a mezzo fax il 19/03/2010 (prot. prov. n. 36642) con cui si riferisce che per la valutazione di analoghe richieste di autorizzazione di sottocategorie che prevedevano la deroga di alcuni parametri di cui alla tabella 5 del D.M. del 03/08/2005, si è ritenuto di acquisire, nell'ambito della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 5, co. 10 del D.Lgs. 59/2005 il parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale. Si informava altresì che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie, vengono individuati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione e sono stabiliti caso per caso;

Vista la nota della Provincia, Prot. Prov.le n. 37916/2010 del 23/03/2010 con cui si dà informazione agli Enti dell'ulteriore richiesta pervenuta dalla Ditta in data 12/03/2010 e si comunica che sarà oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento in itinere. Contestualmente viene indetta per il giorno 07/04/2010 la conferenza di servizi, rilevando che l'istanza formulata dalla Ifim s.r.l. non prevede una modifica delle caratteristiche dei rifiuti conferiti fino al 31/12/2009 ma è conseguente alla piena applicazione del D.M. del 03/08/2005;

Vista la nota della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. prot. n. 22230 del 06/04/2010, pervenuta a mezzo fax il 06/04/2010 (prot. prov. n. 44338), con cui *"si ribadisce quanto espresso dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico nelle note prot. ALP-16128-UD/AIA/30 dell'11 marzo u.s. e prot. n. APL 10-18016-UD/AIA/30 del 18 marzo u.s., in ordine alla natura sostanziale delle modifiche all'impianto autorizzato proposte da Ifim s.r.l., che ne implica la valutazione nell'ambito del procedimento disciplinato dal decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 01/Pres."* e si comunica che l'Amministrazione regionale non parteciperà alla conferenza dei servizi convocata;

Vista la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n°4 del 07/04/2010, acquisita al Prot. Prov.le n°44876/2010 del 07/04/2010 con la quale l'Ass comunica di non partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 07/04/2010;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Pagina 6 di 14

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

Richiamato il verbale relativo alla conferenza dei servizi di data 07/04/2010, da cui risultano presenti i soli rappresentanti della Provincia e del Comune di Udine e di cui si esplicitano le principali considerazioni e risultanze:

- si evidenzia che per quanto concerne i procedimenti nell'ambito del D.P.G.R. 02/01/1998 01/Pres, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico della Regione ha individuato per la valutazione del caso in esame, si ha modifica sostanziale in occasione dell'introduzione di un nuovo codice CER di rifiuto ovvero cambia la tipologia del rifiuto conferito, per aumento della potenzialità ed a seguito di una modifica del lay-out impiantistico, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/87. Nel caso in oggetto non incorrono le situazioni sopraelencate, in quanto il codice e la natura del rifiuto ammesso in discarica rimane invariato, con la sola deroga al valore di DOC (carbonio organico disciolto) ammesso e pertanto non si è in presenza di una modifica sostanziale. La Conferenza dei Servizi è stata pertanto indetta ai sensi della L. 241/90 per accelerare il procedimento amministrativo e coinvolgere in un'unica sede tutti gli enti deputati a rilasciare dei pareri;
- Per quanto riguarda lo stato attuale della discarica, si evidenzia una volumetria utile di 30.000 mc a fronte dei 78.500 autorizzati, a cui vanno sommati altri 10.00 mc già disponibili in precedenza. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli smaltimenti, la scarpata nord della discarica risulta chiusa, provvista di strato di regolarizzazione, strato di argilla e manca solo lo strato finale per problematiche di movimentazione dovute alle condizioni atmosferiche. Sono in corso i conferimenti nelle celle, in numero di 23, relative alla parte in quota;
- in relazione ai rifiuti conferiti, è stato accertato che dal 01/01/2010 sono stati fermati in parte i conferimenti dei sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio della Net S.p.A. di Udine di cui al codice CER 191212 e che risultano attivi i conferimenti del cosiddetto "sovvallò ingombrante" che deriva dalla separazione dei rifiuti ingombranti costituiti da plastica, tessili, legno e metalli, prima del processo di trattamento propriamente detto;
- l'impianto è oggetto di controlli continui da parte della Provincia con cadenza di circa un mese e mezzo; ci sono state delle produzioni di odori riconducibili alle operazioni di smaltimento la cui origine è stata però individuata nel pozzo di emunzione del percolato. A seguito della rottura della pompa di estrazione del percolato vi erano state diverse segnalazioni di odori. Con l'installazione della nuova pompa non vi sono state più segnalazioni di odori ed inoltre il battente idraulico viene mantenuto al minimo consentito in conformità al dettato normativo del D.Lgs. 36/2003.
- in riferimento allo stato qualitativo delle acque di falda, viene citata la nota del Dipartimento Provinciale dell'Arpa, Prot. n. 3062/2010 del 07/04/2010 che riporta: "i valori riscontrati confermano la presenza di alterazioni di alcuni parametri nei piezometri posti a valle della discarica. Il quadro e le valutazioni che se ne traggono, nel complesso, non appaiono sostanzialmente modificati rispetto alla situazione già oggetto di valutazione nelle note ARPA prot. n. 8203/08 del 29 agosto 2008, prot. n. 4179/09 del 22 maggio 2009, prot. n. 6348/09 del 28 luglio 2009 e prot. n. 11117/09 del 24 dicembre 2009. Le

Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

alterazioni si osservano nei piezometri n. 2, 4 e 5 con andamenti praticamente sovrapponibili tra i diversi piezometri e ben correlati con le oscillazioni del livello della falda". Si evidenzia rispetto alla situazione esistente alla data della conferenza tecnica autorizzativa ai sensi del D.P.G.R. 02/01/1998 01/Pres. non vi sono state modifiche. Si evidenziano inoltre le considerazioni riportate nella relazione consuntiva del Piano di sorveglianza e controllo nonché nel documento "Analisi del rischio" presentato dalla Ditta in corso di procedimento, confermato anche dall'ARPA, da cui risulta che in corrispondenza di un aumento del livello delle acque di falda si verifica un effetto di trascinamento con una alterazione dei parametri, d'altra parte, con l'abbassamento del livello della falda si verifica un ritorno alle condizioni normali. L'effetto trascinamento va a interessare le aree oggetto di coltivazione negli anni ottanta. Comunque non si verifica il superamento delle CSC così come stabilite dall'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06. Le alterazioni riguardano esclusivamente gli indicatori di attenzione relativamente a parametri per i quali non esistono delle CSC. Per esempio per l'ammonio non è prevista una CSC nelle acque di falda;

- per quanto riguarda la deroga richiesta ai valori di DOC (carbonio organico disciolto), l'istanza allega alcuni rapporti di prova del laboratorio G.A.I.A. relativamente a sovrallò ordinario derivante da trattamento meccanico di RSU, con un DOC di 385 mg/l e scarti di raffinazione del compost (sempre trattasi di CER 19.12.12) costituito da materiale fine con valori di 1920 mg/l e poi un ulteriore campione di scarto di raffinazione del compost con 974 mg/l di DOC. Quindi ci sono i rapporti di prova acquisiti direttamente dalla società Net relativi a sovrallò di raffinazione che indicano un intervallo di valori di DOC fra circa 1000 e 2000 mg/l con valori fra 230 e 390 mg/l per quanto riguarda il sovrallò ordinario. Pertanto la Provincia ha valutato di adottare una deroga differenziata, in particolare per il sovrallò ordinario individuare un valore di 500 mg/l e invece per il sovrallò di raffinazione del compost un valore di 2000 mg/l;
- in base agli accordi in essere tra Ifim srl e Net spa, in discarica comunque si riuscirà a garantire un quantitativo mensile di 2.500 tonnellate, non sufficiente a garantire la saturazione delle volumetrie. Pertanto la ditta rileva la necessità di rivolgersi al mercato per individuare ulteriori soggetti conferitori e che anche in questo caso potrebbe comunque sussistere la difficoltà di garantire il rispetto del limite normativo per il parametro DOC, considerato che la problematica riveste carattere nazionale;
- la Provincia propone di dare due valori diversi per il DOC in funzione delle diverse tipologie di rifiuti, nel senso che se si sta trattando linee di compostaggio si possono avere dei sovralli che hanno dei valori di carbonio notevolmente più elevati a differenza delle linee di trattamento del secco dove il carbonio figura fra gli elementi residuali. A questo punto si differenziano le linee di trattamento del secco e dell'umido fissando due valori differenziali. Pertanto per il sovrallò ordinario si propone di fissare il limite di DOC a 500 mg/l e per il sovrallò di raffinazione del compost a 2000 mg/l. Trattandosi comunque del codice CER [19.12.12], la Ditta dovrà provvedere a specificare di quale sovrallò trattasi e di indicare la provenienza;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

- Poiché l'interesse generale è quello di garantire la saturazione della discarica nel minor tempo possibile, la Provincia ritiene di consentire il conferimento dei rifiuti oggetto della deroga per il parametro DOC anche se provenienti da impianti diversi da quello della società Net s.p.a. di Udine;
- Per quanto riguarda lo spazzamento stradale e la relativa istanza della ditta, si ritiene di poter accogliere l'istanza di conferimento in assenza di pretrattamento del codice [20.03.03] in analogia a quanto disposto dalla Regione per la discarica di Trivignano Udinese della società E.x.e. S.p.a., in riferimento alla nota del Ministero del 30/06/2009 e verificato che, da programma provinciale attuativo della riduzione dei rifiuti organici in discarica approvato con delibera di Giunta Provinciale n°108/2009 e adottato in sede di Consiglio, risulta rispettato l'art. 5 del D.Lgs. 36/2003 a livello di bacino provinciale;
- Per quanto riguarda infine l'istanza di proroga al 31 dicembre 2010, si ricorda che la Ditta aveva presentato un cronoprogramma impostato sulle 2500 tonnellate mensili il quale prevedeva la chiusura al 30 luglio 2010. Dal momento che dal 01/01/2010 è stato interrotto questo flusso dall'impianto Net si sono avuti tre mesi con notevole riduzione dei conferimenti. Da parte della Provincia non ci sono elementi ostativi a questa richiesta in quanto la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di Conferenza Tecnica è di cinque anni. Tuttavia si rileva che comunque vi è una situazione di alterazione delle acque di falda, con raccomandazione dell'Arpa di chiudere prima possibile la discarica in modo tale da porla in sicurezza definitiva, in quanto con la copertura definitiva si consente l'allontanamento delle acque meteoriche e la riduzione della formazione del percolato. E' importante che la discarica possa completare la copertura e baulatura definitiva e pertanto il parere dell'Amministrazione Provinciale relativamente al rilascio della proroga è favorevole.
- Il Comune di Udine formula parere favorevole solo in ordine ai primi due punti ovvero alla concessione di deroga al valore limite del DOC per i rifiuti di cui al codice CER [19.12.12] e per l'ammissione in discarica dei rifiuti da spazzamento strade con codice CER [20.03.03], mentre dichiara l'astensione relativamente alla concessione della proroga alla chiusura della discarica;

Richiamato l'art. 7, co. 2 del D.M. 03/08/2005 che consente la deroga, da parte dell'autorità competente, al valore limite del DOC nell'ambito dell'individuazione dei criteri di assimilabilità per le sottocategorie di discariche;

Considerato altresì che è in corso di modifica il D.M. del 03/08/2005 e che tra le modifiche previste risulta esservi quella che il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ad alcune tipologie di rifiuti, compresi i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico di cui al codice CER [19.12.12];

Richiamate le seguenti disposizioni normative concernenti il conferimento di rifiuti urbani in discarica:

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

- l'art. 6 del D.M. del 03/08/2005 secondo cui nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito anche lo smaltimento dei "rifiuti urbani" classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, se risultano conformi a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 36 del 2003;
- l'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 secondo cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e che *"tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente"*;
- l'art. 5 del D.Lgs. 36/2003 secondo cui ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi: *"entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante (marzo 2011)"*;
- l'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce *"in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009"*;

Considerata altresì la nota del Ministero prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 con cui si forniscono chiarimenti in merito alla normativa relativa all'ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al D.Lgs. 36/2003, da cui risulta che è ammesso il conferimento di rifiuti urbani non pretrattati in discarica, qualora a livello di bacino provinciale siano rispettati i limiti di riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili stabiliti all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 36/2003;

Considerato che il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (approvato con D.P.Reg. n. 0356/Pres/2006) e il relativo Programma provinciale attuativo (approvato con D.G.P. n. 108/2009 e adottato in sede di Consiglio), evidenziano per il bacino provinciale di Udine il rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 36/2003 relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili;

Considerata la mancanza sul territorio regionale di impianti specifici per il trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale;

Preso atto che, per quanto concerne lo stato qualitativo della falda, oggetto di monitoraggio trimestrale in contraddittorio con l'ARPA, dai certificati analitici finora condotti si evidenzia un'alterazione della qualità delle acque di falda e più specificatamente un superamento dei valori di guardia per i parametri azoto ammoniacale e sodio;

Considerato che, per i parametri indicati la normativa in materia di siti contaminati (tabella 5, allegato 5 al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/2006) non prevede concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

Valutato che le cause delle alterazioni della qualità della falda possano essere riconducibili alle fasi iniziali di coltivazione della discarica e non siano conseguenza della recente gestione;

Viste altresì le risultanze dell'analisi di rischio presentata dalla ditta per le quali:

- nel corso dell'ultimo anno, i dati misurati mensilmente in direzione dei venti dominanti, non hanno registrato significativi incrementi di idrocarburi metanigeni, idrogeno ammoniacale o polveri nei punti di misura. In relazione alla diffusione di odori molesti legati alla presenza residuale di carbonio organico nei sovvalli provenienti dagli impianti di trattamento dei RU, la Ditta rileva che non ci sono state segnalazioni della presenza di odori molesti nel comprensorio circostante la discarica;
- Dalle misure freatiche condotte, anche nell'ultimo anno, in corrispondenza dei 6 piezometri previsti per il monitoraggio delle acque di falda, risulta che il livello della falda oscilla mediamente intorno -60 m dal p.c., con punte minime a -48 m dal p.c.. Per l'ultimo anno, si può notare come il periodo di piena si sia avuto in corrispondenza dei mesi da febbraio a maggio, durante il quale il flusso idrico sotterraneo presenta direzione NNE-SSW per poi deviare verso NE-SW. In questo caso il flusso è alimentato dal bacino idrografico del T.Torre. In fase di magra il flusso delle acque sotterranee presenta direzione NNE-SSW, deviando poi più verso sud. Le analisi condotte durante l'ultimo anno di esercizio hanno rilevato il superamento dei limiti di guardia, in diversi piezometri di valle, per alcuni parametri quali conducibilità elettrica, cloruri, sodio ossigeno disciolto e azoto ammoniacale;
- Le anomalie dei parametri individuati sono legate alla dinamica della falda e più precisamente, i valori maggiori si rilevano con la risalita del livello freatico, mentre con la sua discesa i parametri rientrano entro i limiti di guardia. E' ipotizzabile pertanto un dilavamento della parte più vecchia della discarica (costruita nei primi anni '80) le cui strutture di impermeabilizzazione sono meno efficaci;
- nel raggio di 3000 m a valle dell'impianto rispetto alle linee dei deflussi sotterranei non sono presenti pozzi ad uso idropotabile, né comunali né consortili e che gli unici pozzi presenti sono ad uso irriguo a distanza minima di 500 metri. Non vi sono pertanto recettori e quindi rischi per la salute umana;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Ifim in data 11/12/2009 (prot. prov.le n° 147583/2010), integrata con nota acquisita in data 07/01/2010 con Prot. Prov.le n°1339/201 e successiva nota di data 12/03/2010 (prot. prov.le n°34585/2010) e di autorizzare:

- 1) la classificazione in sottocategoria di cui alla lettera b), co. 1 dell'art. 7 del D.M. del 05/08/2005 "*discariche per rifiuti organici pretrattati*" e contestualmente concedere la deroga al valore limite per il parametro DOC individuato in tabella 5 del D.M. 03/08/2005 (80 mg/l), limitatamente ai rifiuti di cui al codice CER [19.12.12], mediante la definizione di due valori limite, uno pari a 500 mg/l riferito al sovvallò ordinario e l'altro pari a 2000 mg/l per il sovvallò di raffinazione del compost;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

- 2) l'ammissione in discarica dei rifiuti da spazzamento strade di cui al codice CER [20.03.03]
- 3) la rideterminazione del termine di chiusura della discarica al 31/12/2010;

Precisato che la chiusura della discarica potrà considerarsi effettuata solo ad avvenuta presentazione del certificato di collaudo che attesti la conclusione degli interventi di realizzazione della copertura definitiva, fermo restando le disposizioni di cui all'art.12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003;

Visto altresì l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione della D. Lgs. n.267 del 28 agosto 2000, che al comma 1 recita "*Spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti*"

DETERMINA

- 1) per le motivazioni esplicitate in premessa, di rideterminare al 31/12/2010 il termine di chiusura della discarica di proprietà della ditta Ifim S.r.l sita in comune di Udine, loc. San Gottardo, sui terreni censiti al foglio 27, mapp. nn. 138-231-232-233-234-411 e al foglio 18, mapp. nn. 50-58 (parte)-78-109-147-149 del Catasto comunale, autorizzando conseguentemente le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D al D.lgs. 152/2006, come "*deposito sul o nel suolo*" (D1);
- 2) di autorizzare il conferimento in discarica dei rifiuti urbani di cui al codice CER 200303 "*residui della pulizia stradale*", in assenza di alcun trattamento;
- 3) di classificare la discarica in oggetto nella sottocategoria di cui alla lettera b), co. 1 dell'art. 7 del D.M. del 05/08/2005 "*discariche per rifiuti organici pretrattati*", con l'osservanza di quanto prescritto al successivo punto 4);
- 4) di derogare, ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 05/08/2005, per il parametro DOC, le concentrazioni limite nell'eluato stabilite alla tabella 5, art. 6 del medesimo decreto, limitatamente al rifiuto identificato dal codice CER [19.12.12] - "*altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11**", nel rispetto dei seguenti valori limite:
 - 4.1) 500 mg/l per i rifiuti costituiti da sovrullo ordinario, derivanti dal trattamento di rifiuti a bassa componente organica;
 - 4.2) 2000 mg/l per i rifiuti costituiti da sovrullo di raffinazione del compost e pertanto derivanti dal trattamento di rifiuti putrescibili in impianti di compostaggio .

A tal fine, per lo smaltimento dei rifiuti oggetto di deroga, dovrà essere specificato di quale sovrullo trattasi e l'impianto di provenienza;

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Pagina 12 di 14

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

- 5) di prescrivere la trasmissione, con frequenza mensile, di una scheda riepilogativa dei quantitativi di rifiuti smaltiti oggetto della deroga per il parametro DOC, distinti in sovvalli ordinari e di raffinazione, gli impianti di provenienza, nonché il quantitativo totale di rifiuti conferiti nel mese precedente e le volumetrie residue;
- 6) il presente provvedimento costituisce integrazione e modifica ai provvedimenti autorizzativi provinciali nn. 274/2007, 294/2007, 6215/2008, 7579/2008 e 4832/2009, che costituiscono autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005, in applicazione dell'art. 20 della L.R. 25/2005, alle deliberazioni di Giunta Provinciale;
- 7) con la sola esclusione di quanto disposto ai punti 1), 2), 3) e 4), rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi citati, nonché il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al D.M. 03/08/2005,
- 8) di precisare, in riferimento al punto 1), che la chiusura della discarica potrà considerarsi effettuata solo ad avvenuta presentazione del certificato di collaudo che attesti la conclusione degli interventi di realizzazione della copertura definitiva, fermo restando le disposizioni di cui all'art.12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003;
- 9) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità;
- 10) qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nella presente Determinazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sui rifiuti.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio. Copia conforme è inviata ai soggetti sottoindicati:

- Ifim S.r.l.;
- Comune di Udine;
- Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Determina: 2010/3215 del 26/04/2010

IL DIRIGENTE
DOTT. MARCO CASASOLA

Copia su supporto cartaceo conforme al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Udine, consistente in pagine n. 14, rilasciata da SANDRA TONINO, dipendente incaricato ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del D.lgs. 82/2005 e art. 18 comma 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Udine, il 06/11/2012. Firma

ID: 1786906 Fascicolo: 2005/07.05.14/000052

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marco Casasola il 26/04/2010 10:08:58 ai sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Piazza Patriarcato, n°3 - telefono 0432 2791 - telef ax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it

Pagina 14 di 14
